

Termine per la notifica dell'impugnazione - Omessa fissazione -
Conseguenze - Mancata citazione del litisconsorte necessario -
Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Termine di
comparizione - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2,
Sentenza n. 7532 del 30/03/2006

In tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, nel
caso in cui il giudice abbia omesso di fissare il termine per la
notifica dell'impugnazione al litisconsorte necessario, la mancata
evocazione in giudizio di quest'ultimo non comporta la dichiarazione
d'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 331, secondo
comma, cod. proc. civ., senza che assuma alcun rilievo la sussistenza,
rispetto all'udienza fissata, di un intervallo di tempo sufficiente a
consentire il rispetto del termine di cui all'art. 163 bis cod. proc.
civ., attesa la tassatività delle cause di decadenza dall'impugnazione
e la diversità delle funzioni assolte dai due termini, il primo dei
quali ha finalità sollecitatorie, volte a stimolare le parti
all'osservanza dell'ordine del giudice, mentre il secondo, avente
carattere dilatorio, mira a garantire la difesa del convenuto.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7532 del 30/03/2006